

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI

Circolare n. 2 del 25/01/2012

Prot. n. 3401/U

AMMINISTRAZIONI ISCRITTE

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano

ALL' U.S.P.I.
Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

OGGETTO :

A) personale giornalistico Pubblica Amministrazione - Applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010;

B) CCNL USPI/FNSI – istituzione qualifiche nella procedura DASM;

A) PERSONALE GIORNALISTICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPLICAZIONE DELL'ART. 9 D.L. N. 78/2010, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 122/2010, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA".

L'art. 9, comma 1, del D.L. 31-5-2010 n. 78, come convertito in legge n. 122/2010, dispone che *“per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”*.

In relazione a tale norma di contenimento della spesa pubblica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, già intervenuto con Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, in risposta ad un quesito - con nota n. 128462 del 17 gennaio 2012 – ha precisato che *“le disposizioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010 si applicano a tutti i dipendenti delle amministrazioni destinatarie della normativa medesima, quindi anche al personale non inquadrato nel comparto di contrattazione regioni-enti locali (come, nel caso evidenziato, i giornalisti cui si applica il CNLG)”*.

La nota ministeriale esclude che possano essere attribuiti ai giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni gli aumenti – immediati e periodici legati all'anzianità - derivanti dal rinnovo contrattuale (verbale di accordo del 13 luglio 2011, periodo 04/2011 – 03/2013), in quanto si violerebbe quanto disposto dal citato art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

In relazione agli effetti sulla contribuzione dovuta all'INPGI, conclude la Ragioneria Generale dello Stato, *“si ritiene corretto che l'entità dei contributi dovuti all'ente previdenziale dei soggetti in questione (INPGI) rimanga ancorata all'entità retributiva precedente al rinnovo contrattuale che – come evidenziato – non può operare nel caso di specie. Si ritiene che nel caso di specie debba essere corrisposta ai dipendenti giornalisti l'indennità di vacanza contrattuale, in analogia con quanto previsto per i soggetti regolati da cornici contrattuali collettive pubbliche”*.

Al fine di consentire alle amministrazioni interessate di procedere alla denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte, senza che la procedura DASM adegui automaticamente la retribuzione mensile imponibile ai vigenti minimi contrattuali, l'Istituto ha istituito delle nuove qualifiche, che

potranno essere utilizzate per tutti quei dipendenti – già in servizio alla data del 31/12/2010 – per i quali operano le disposizioni di cui al più volte citato art. 9 del D.L. n. 78/2010.

A) Amministrazioni Pubbliche che applicano il contratto giornalistico FIEG-FNSI (codici di contribuzione 05, 07, 14 e 15):

QUALIFICA	DESCRIZIONE
1041	<i>Redattore meno 30 mesi 2010 PA</i>
1042	<i>Redattore meno 30 mesi C.T. 2010 PA</i>
1043	<i>Redattore meno 30 mesi P.T. 2010 PA</i>
1001	<i>Redattore Ordinario 2010 PA</i>
1002	<i>Redattore Ordinario C.T. 2010 PA</i>
1003	<i>Redattore Ordinario P.T. 2010 PA</i>
1004	<i>Vice Capo Servizio 2010 PA</i>
1005	<i>Vice Capo Servizio C.T. 2010 PA</i>
1006	<i>Vice Capo Servizio P.T. 2010 PA</i>
1007	<i>Capo Servizio 2010 PA</i>
1008	<i>Capo Servizio C.T. 2010 PA</i>
1009	<i>Capo Servizio P.T. 2010 PA</i>
1010	<i>Vice Capo Redattore 2010 PA</i>
1011	<i>Vice Capo Redattore C.T. 2010 PA</i>
1012	<i>Vice Capo Redattore P.T. 2010 PA</i>
1013	<i>Capo Redattore 2010 PA</i>
1014	<i>Capo Redattore C.T. 2010 PA</i>
1015	<i>Capo Redattore P.T. 2010 PA</i>
1016	<i>Direttore 2010 PA</i>
1017	<i>Direttore C.T. 2010 PA</i>
1018	<i>Direttore P.T. 2010 PA</i>

B) Amministrazioni che applicano il contratto giornalistico FIEG-FNSI ai soli fini del trattamento economico (codici di contribuzione 28, 31, 32 e 34):

QUALIFICA	DESCRIZIONE
1044	<i>Redattore meno 30 mesi 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1045	<i>Redattore meno 30 mesi C.T. 2010 PA</i>
1046	<i>Redattore meno 30 mesi P.T. 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1019	<i>Redattore Ordinario 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1020	<i>Redattore Ordinario C.T. 2010 PA</i>
1021	<i>Redattore Ordinario P.T. 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1022	<i>Vice Capo Servizio 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1023	<i>Vice Capo Servizio C.T. 2010 PA</i>
1024	<i>Vice Capo Servizio P.T. 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1025	<i>Capo Servizio 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1026	<i>Capo Servizio C.T. 2010 PA</i>
1027	<i>Capo Servizio P.T. 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1028	<i>Vice Capo Redattore 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1029	<i>Vice Capo Redattore C.T. 2010 PA</i>
1030	<i>Vice Capo Redattore P.T. 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1031	<i>Capo Redattore 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1032	<i>Capo Redattore C.T. 2010 PA</i>
1033	<i>Capo Redattore P.T. 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1034	<i>Direttore 2010 PA - FUORI RUOLO</i>
1035	<i>Direttore C.T. 2010 PA</i>
1036	<i>Direttore P.T. 2010 PA - FUORI RUOLO</i>

Per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza e solo ai fini retributivi dal CNLG Fieg/Fnsi, ai quali è garantita la stabilità di impiego (dipendenti collocati IN RUOLO), utilizzare le seguenti qualifiche:

QUALIFICA	DESCRIZIONE
1059	<i>Redattore meno 30 mesi 2010 PA - IN RUOLO</i>

1060	<i>Redattore meno 30 mesi P.T. 2010 PA - IN RUOLO</i>
1047	<i>Redattore Ordinario 2010 PA - IN RUOLO</i>
1048	<i>Redattore Ordinario P.T. 2010 PA - IN RUOLO</i>
1049	<i>Vice Capo Servizio 2010 PA - IN RUOLO</i>
1050	<i>Vice Capo Servizio P.T. 2010 PA - IN RUOLO</i>
1051	<i>Capo Servizio 2010 PA - IN RUOLO</i>
1052	<i>Capo Servizio P.T. 2010 PA - IN RUOLO</i>
1053	<i>Vice Capo Redattore 2010 PA - IN RUOLO</i>
1054	<i>Vice Capo Redattore P.T. 2010 PA - IN RUOLO</i>
1055	<i>Capo Redattore 2010 PA - IN RUOLO</i>
1056	<i>Capo Redattore P.T. 2010 PA - IN RUOLO</i>
1057	<i>Direttore 2010 PA - IN RUOLO</i>
1058	<i>Direttore P.T. 2010 PA - IN RUOLO</i>

Si ricorda che le sigle C.T. e P.T. presenti nella descrizione delle qualifiche indicano rispettivamente “contratto a termine” e rapporto “part-time”.

Le qualifiche sopra riportate potranno essere utilizzate nella procedura DASM solo ed esclusivamente nel periodo di cui al citato art. 9 del D.L. n. 78/2010 (01/2011 – 12/2013). Qualora l'azienda debba procedere alla denuncia di retribuzioni riferite a periodi precedenti dovrà necessariamente attribuire una delle qualifiche ordinarie già in uso. Al pari, alla scadenza del periodo, si dovrà procedere alla variazione del codice qualifica.

B) CCNL USPI-FNSI – ISTITUZIONE QUALIFICHE NELLA PROCEDURA DASM;

In data 30 marzo 2010, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è stato siglato il primo accordo contrattuale per i giornalisti che lavorano nella stampa periodica locale e no-profit. L'intesa, la prima per questo settore, è stata sottoscritta tra la FNSI, il sindacato unitario dei giornalisti, e l'USPI, l'Unione della Stampa Periodica Italiana.

Con questo accordo sono state regolate le collaborazioni redazionali dei giornalisti professionisti e pubblicisti, in regime di lavoro dipendente. L'accordo regola la figura del “collaboratore redazionale” - per il quale non è prevista prestazione oraria e quotidiana ma un impegno di costante collaborazione nell'arco dell'anno, compensato sulla base di un minimo retributivo

mensile - e la figura del “pubblicista”, chiamato a lavorare in redazione e con un orario settimanale non inferiore a 18 e non superiore a 24 ore.

Le parti si sono, inoltre, impegnate a concordare la regolamentazione economica e normativa dei rapporti di lavoro dei giornalisti, professionisti e pubblicisti occupati a tempo pieno nelle testate periodiche locali con periodicità settimanale o plurisettimanale, anche riferiti a specifiche aree territoriali.

Al momento, le parti firmatarie non hanno ancora definito i profili contrattuali del personale occupato a tempo pieno. Di conseguenza, ai fini previdenziali, per tale personale giornalistico a tempo pieno, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal CNLG Fieg/Fnsi (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989 e art.2 - comma 25 - della legge 549/1995).

Al fine di consentire alle aziende interessate di procedere alla denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte, mediante la procedura DASM, l'Istituto ha istituito delle nuove qualifiche, che potranno essere utilizzate per tutti quei dipendenti i cui rapporti di lavoro sono regolati dal citato accordo USPI/FNSI del 30/03/2010.

QUALIFICA	DESCRIZIONE	Minimi retributivi	Minimi retributivi
		dal 1/04/2010	dal 1/04/2011
1037	Collaboratore Redazionale USPI –FNSI	1.300,00	1.300,00
1038	Collaboratore Redazionale USPI –FNSI C.T.	1.300,00	1.300,00
1039	Pubblicista USPI-FNSI (18-24 ore sett.)	1.260,00	1.300,00
1040	Pubblicista USPI-FNSI C.T. (18-24 ore sett.)	1.260,00	1.300,00

* * * * *

Le qualifiche di cui ai precedenti punti A) e B) potranno essere utilizzate dopo aver effettuato l'aggiornamento della procedura DASM - versione 5.0.7. – che sarà disponibile nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell'Istituto www.inpgi.it entro il 31/01/2012.

Distinti saluti.

F.to Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)

Files allegati:



ACCORDO_FNSI_USPI.pdf



Nota RGS n. 128462 del 17-01-12 .pdf